

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 11/1921 (IL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE IN AGRICOLTURA).

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si comunica che, nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto, non sono intervenute variazioni di particolare rilievo rispetto a quanto già rappresentato.

Come già comunicato con i precedenti rapporti, nell'ordinamento giuridico italiano i lavoratori del settore agricolo godono degli stessi diritti di associazione dei lavoratori del settore industriale.

Non esiste, infatti, una normativa speciale intesa a promuovere l'associazionismo sindacale nel settore dell'agricoltura, in quanto il diritto di associazione, costituzionalmente garantito (articolo 18), è espressione fondamentale della dignità umana e come tale non conosce restrizioni o discriminazioni di sorta.

La libertà associativa degli attori sociali, pertanto, si inquadra nell'ottica del pluralismo organizzativo come esito fisiologico del mondo dell'economia e del lavoro nella sua dinamica evoluzione. Ciò sta a significare che i principi fondanti della nostra democrazia nonché l'efficacia delle strutture giuridiche e amministrative, nel pieno rispetto delle composite istanze collettive che promanano dai diversi comparti produttivi della società, garantiscono a tutti i lavoratori e a tutti gli imprenditori il diritto ad organizzarsi per la rappresentanza dei propri interessi nonché il diritto alla contrattazione collettiva.

Il legislatore ordinario, al fine di garantire la massima effettività di tali diritti, ha emanato la legge 20 maggio 1970, n. 300, meglio nota come "Statuto dei lavoratori", il cui Titolo II è dedicato alla libertà sindacale.

Specificamente, l'articolo 14, ribadendo un principio che risulta evidente dall'enunciazione dell'art. 39 della Costituzione, sancisce, per tutti i lavoratori, il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

Gli articoli 15 e 16 riconoscono, altresì, la nullità di ogni patto od atto o trattamento economico discriminatorio, diretto a colpire il lavoratore a causa della sua affiliazione o attività sindacale.

In particolare, l'articolo 15, 1° comma, nel sancire la nullità degli atti discriminatori, fissa due punti importanti: il punto a), il quale prevede la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad un'associazione sindacale, ovvero che cessi di farne parte (oltre alla nullità dell'atto, è prevista anche l'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 38); il punto b), il quale prevede la nullità di qualsiasi patto o atto diretto a licenziare un lavoratore, a discriminarlo nell'assegnazione di qualifiche o mansioni, nei

trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o a recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale, ovvero a causa della partecipazione ad uno sciopero.

L'articolo 16, invece, vieta la concessione di trattamenti economici collettivi di maggior favore aventi carattere discriminatorio ai sensi del precitato art. 15 (un esempio tipico potrebbe essere costituito dai premi che vengono corrisposti ai lavoratori che non abbiano partecipato ad uno sciopero).

A tale proposito, si precisa che trattamento economico collettivo discriminatorio viene considerato non solo quello diretto ad ostacolare l'attività sindacale, bensì anche quello corrisposto per agevolare l'adesione a particolari organizzazioni sindacali che incontrino il favore del datore di lavoro, e che per trattamento economico viene inteso non solo la corresponsione di somme di danaro, bensì qualsiasi concessione valutabile in termini economici (per esempio, la concessione di un periodo di ferie più lungo).

Per un esame più approfondito della disciplina relativa all'esercizio dei diritti di libertà sindacale, di associazione e di negoziazione collettiva, si rinvia a quanto comunicato dal Governo italiano con i rapporti sulle Convenzioni n. 87/1947 e n. 98/1948, inviati a codesto Ufficio nel 2005.

Quanto sopra premesso, si sottolinea che nel nostro ordinamento il principio associativo e il pluralismo della rappresentanza costituiscono il pilastro del sistema delle relazioni industriali, e, di fatto, reggono gli sviluppi fondamentali della contrattazione collettiva ordinaria, senza alcun filtro selettivo per le categorie produttive.

Piuttosto, se di filtro si può parlare, esso va riferito al criterio della maggiore rappresentatività sindacale, che agisce come regola comparativa, non certo ai fini della libertà di associazione o della contrattazione, quanto in altri ambiti di azione voluti dal legislatore, quali: la concertazione o le leggi speciali, le quali rinviando l'applicazione delle disposizioni di legge alla contrattazione individuata sulla base di tale criterio (con riguardo alle più recenti misure legislative, ciò si è verificato con il decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, applicativo del disegno riformatore sul mercato del lavoro, nel quale il legislatore, nell'intento di attribuire una sempre più ampia centralità alle parti sociali nell'implementazione delle nuove politiche del lavoro, ha fatto ricorso a frequenti rinvii ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

La maggiore rappresentatività come filtro, opera, oltremodo, laddove si debba procedere all'attribuzione di un numero limitato di posti, quando le organizzazioni sindacali sono chiamate ad assolvere ruoli partecipativi allo svolgimento della vita economica e sociale del paese, attraverso forme di rappresentanza in organi collegiali espressivi degli interessi correlati con il mondo del lavoro.

Si inviano i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore dell'agricoltura di seguito indicati:

- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004;
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, il cui titolo IX è dedicato ai diritti sindacali. Al riguardo, si fa presente che tale Contratto è stato rinnovato in data 6 luglio 2006 e, al momento, non è ancora disponibile il testo dell'accordo. Sarà cura di questa Direzione inviare tale testo non appena disponibile.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ALLEGATI:

- Articoli 18 e 39 della Costituzione;
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 ("Statuto dei lavoratori");
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri e gli impiegati agricoli del 27 maggio 2004 (allegato al rapporto sulla Convenzione n. 141/1975);
- Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002 (allegato al rapporto sulla Convenzione n. 141/1975).

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.